



Senatrice
Rossana Boldi
(Gruppo *Lega Nord*
Padania)

Consigliere Comunale
Manuela Ulandi
(Gruppo *Lega Nord*
Padania)





Gruppo Lega Nord Padania

Roma, 29.03.2005

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro per le pari opportunità
e al Ministro dell'Interno

Premesso che:

- da dati diffusi dal Ministero dell'Interno, al 7 marzo 2005 nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, la presenza femminile è di 12.957 unità, a fronte di una forza complessiva di 104.987 elementi;
- relativamente all'impiego delle donne in polizia, la legge 121/1981 ha sancito la loro completa parificazione agli uomini, con l'unica eccezione dei Reparti mobili in servizio di ordine pubblico, cui viene di norma assegnato personale maschile, come precisato dalle disposizioni vigenti.
- in attuazione della normativa contrattuale, già dall'anno 1997, è stato istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza il Comitato per le pari opportunità;
- risulta, tuttavia, che a migliaia di donne che prestano il loro servizio presso la Polizia di Stato sia stata negata, in spregio a diritti e principi fondamentali sanciti e riconosciuti dalla nostra Costituzione, l'assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42-bis del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;
- ai sensi della sopra citata norma "il genitore, dipendente di Amministrazioni Pubbliche, con figli minori fino ai tre anni di età può essere assegnato a richiesta ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia e regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa";
- l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha ritenuto di negare tale diritto ai richiedenti sostenendo che tale legge non si applichi alla Polizia, costringendo il Sindacato autonomo di Polizia ad adire i Tribunali amministrativi regionali che, puntualmente, hanno accolto i ricorsi dichiarando illegittime ed annullando le determinazioni ministeriali, in quanto non si riscontrano nella normativa limitazioni che portino ad escludere le Agenti di polizia;

- l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, avvalendosi dei limiti previsti nella tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, continua ad ignorare le pronunce della giustizia amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato l'interrogante

chiede al Ministro, quali iniziative di propria competenza intenda adottare per ovviare alle evidenti e continuate violazioni di diritti fondamentali sanciti e tutelati dalla nostra Costituzione in materia di diritti delle madri lavoratrici, di tutela della personalità e di eguaglianza.

Sen. Rossana Boldi



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER I RAPPORTI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

SPEDITO

Rel. Parl
N. 5 2715

Roma, 27.04.2005

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Dipartimento per le Pari Opportunità
e per conoscenza.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Dipartimento per i Rapporti con il
Parlamento - Ufficio III

R O M A

OGGETTO: Senato della Repubblica.
Interrogazione n 4-08480 del Sen. Boldi.

Ai fini della risposta di codesto Ufficio all'interrogazione indicata in oggetto si forniscono gli elementi di competenza, in possesso di questa Amministrazione.

Occorre precisare, innanzitutto, che l'operato di questa Amministrazione in merito all'applicazione agli appartenenti alla Polizia di Stato dell'articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 (testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) è riconducibile ad una interpretazione letterale del dettato normativo.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Infatti per quanto concerne le decisioni assunte dai giudici amministrativi nei contenziosi attualmente in corso, va segnalato che, allo stato, in un solo caso è stato accolto il ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'Amministrazione (sentenza n. 706/2004 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, depositata in data 30 novembre 2004).

Contro tale decisione l'Avvocatura Generale dello Stato ha interposto appello.

In sede cautelare, invece, gli orientamenti appaiono, a tutt'oggi, contrastanti.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, ravvisato il "fumus boni iuris" del ricorrente, pronunciando per l'applicabilità della norma alle Forze di Polizia.

Viceversa, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sempre in sede cautelare, ha accolto un appello dell'Amministrazione affermando che *"ad un primo esame appaiono sussistere elementi di fondatezza dell'appello con riferimento alla specificità delle esigenze organizzative delle Forze di Polizia e specialità del relativo ordinamento"*.

Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, il ricorrente è stato assegnato temporaneamente, per un periodo di 13 mesi, nella sede richiesta, con riserva di rivalutare la posizione del medesimo all'atto della definizione del giudizio di merito del ricorso.

Detto questo, per quel che riguarda il contenuto dell'orientamento sinora adottato, va evidenziato che il citato articolo 42-bis, introdotto al decreto legislativo n. 151 del 2001 dalla legge finanziaria



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

per il 2004, ha previsto la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di richiedere l'assegnazione temporanea per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa.

Tale assegnazione, secondo quanto espressamente previsto dalla predetta norma è subordinata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che il posto temporaneamente lasciato libero non è disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Poiché, come appare dalla lettura della disposizione in questione, il perfezionamento dell'intera procedura presuppone "l'assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione", il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Ministero ha ritenuto che l'istituto dell'assegnazione temporanea introdotto dalla citata legge finanziaria vada riferito solo ed esclusivamente alla mobilità esterna tra pubbliche amministrazioni, inapplicabile, quindi, alla Polizia di Stato, come alle altre Forze di polizia, per le quali la "mobilità esterna" non sussiste.

Per la Polizia di Stato, in particolare, la legge non prevede alcun tipo di mobilità esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal fuori ruolo, vietando l'assegnazione anche temporanea



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

. 4 .

ad uffici o reparto non dipendenti dalle Autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza

Di converso, per le Forze di Polizia le misure di mobilità di sede sono disciplinate dalla normativa interna che prevede criteri oggettivi e parametri di valutazione cui far riferimento, rimessi, nel rispetto delle leggi speciali che li regolano, alla competenza dell'Amministrazione, senza necessità di riferimento a previsioni normative dettate, come nel caso di specie, dall'esigenza di assicurare l'"incontro di volontà" fra Amministrazioni diverse.

Sulla base di tale orientamento, condiviso anche dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, e in assenza di un diverso, consolidato orientamento giurisprudenziale, il citato Dipartimento ha finora respinto circa 250 istanze di dipendenti della Polizia di Stato, volte ad ottenere il beneficio invocato anche con l'interrogazione in esame.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Pier Luigi Magliozzi)

P. L. MAGLIOZZI